



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 13/03/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI 10 marzo 2014, n. 25

Associazione “Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Foggia - O.N.L.U.S.” - Nulla osta all’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

### **IL DIRIGENTE D’UFFICIO**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;

Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

In Bari, presso la propria sede, il Dirigente dell’Ufficio Rapporti Istituzionali riceve dal responsabile del presente procedimento, sulla base dell’istruttoria dallo stesso effettuata, la seguente relazione.

Il Regolamento regionale n. 6/2001 disciplina dettagliatamente, all’art. 2, il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica da parte delle Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, indicandone espressamente modalità e termini, come di seguito riportato:

“La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente, è presentata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto” (co. 2);

“Il procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica privata è avviato con l’assegnazione della domanda al Settore o all’Ufficio competente per materia nell’ambito dell’organizzazione regionale, per l’espletamento della relativa attività istruttoria” (co. 3);

“Il responsabile del procedimento amministrativo a cui, ad iniziativa del Dirigente, ai sensi della L. n. 241/1990 è assegnata la domanda di riconoscimento, dovrà accertare quanto segue:

- che l'attività dell'organismo richiedente rientri nell'ambito delle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- che le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia;
- che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste da norme di legge o regolamentari per la costituzione dell'ente;
- che lo scopo sia possibile e lecito;
- che il patrimonio, la cui consistenza deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda, risulti adeguato alla realizzazione dello scopo" (co. 4).

"Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il responsabile del procedimento propone al Dirigente del Settore di appartenenza l'adozione dell'Atto Dirigenziale di nulla osta all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, ovvero di dichiarazione motivata di inammissibilità della domanda, provvedendo, in tal caso, alla relativa comunicazione al rappresentante dell'ente interessato entro i successivi 10 giorni " (co. 5).

"Non oltre 10 giorni dalla data di adozione dell'Atto dirigenziale, il responsabile del procedimento provvede alla notifica dell'Atto Dirigenziale esecutivo all'Ufficio della Presidenza della Giunta regionale incaricato della tenuta del Registro, unitamente ai dati e agli elementi necessari all'iscrizione dell'ente nello stesso" (co. 6).

"L'Ufficio incaricato della tenuta del Registro provvede nei successivi venti giorni alla iscrizione e alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione al legale rappresentante dell'ente riconosciuto" (co. 7).

"Qualora il responsabile del procedimento ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei predetti 90 giorni, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Nei trenta giorni successivi l'acquisizione dei documenti e delle memorie di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero propone al Dirigente di Settore l'adozione del provvedimento di nulla-osta alla iscrizione nel Registro regionale" (co. 8).

Premesso che:

Con nota del 14/11/2013, la Dott.ssa Valeria de Trino Galante, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Foggia - O.N.L.U.S.", con sede in Foggia alla via Barletta n. 6, C. F. 94051910712, ha presentato al Presidente della Giunta Regionale istanza di riconoscimento giuridico dell'Associazione mediante iscrizione della medesima nel Registro regionale delle Persone Giuridiche ai sensi del R.R. n. 6/2001.

Il competente Servizio Comunicazione Istituzionale, con nota prot. AOO\_142/3171 del 25/11/2013, ha trasmesso a questo Ufficio la predetta istanza corredata dalla prescritta documentazione, onde consentire la relativa attività istruttoria per quanto di competenza e l'adozione della determinazione dirigenziale di nulla-osta nell'ambito del procedimento amministrativo de quo.

L'Associazione denominata "Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Foggia - O.N.L.U.S." è stata legittimamente costituita con atto rogato in Foggia dal notaio Francesco Paolo Pepe in data 21/02/2002, n. repertorio 35916, raccolta 22302, ed è iscritta al n. 825 del Registro Generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia.

Il competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del nulla-osta di cui al citato art. 2, co. 5 del R.R. 6/2001, ha chiesto con nota prot. AOO-151-55 del 03/01/2014 al Legale rappresentante dell'Associazione istante opportuni chiarimenti in ordine al patrimonio dell'Associazione, atteso che quest'ultimo deve risultare adeguato alla realizzazione del relativo scopo.

Il Legale rappresentante dell'Associazione "Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Foggia - O.N.L.U.S.", con nota raccomandata del 12/02/2014, ha fornito i chiarimenti richiesti, allegando la seguente documentazione:

- Visure catastali aggiornate al 7/2/2014 degli immobili costituenti il patrimonio dell'Associazione;
- Perizie giurate di stima degli immobili costituenti il patrimonio dell'Associazione, redatte in data 6/2/2014 dal Geom. Crescenzo Giuseppe Pasquariello di Foggia, iscritto all'Albo dei Geometri di Foggia al n. 1928;
- Lettera di referenza bancaria del Credito Emiliano Spa - sede di Foggia del 30/1/2014;
- Bilanci di esercizio dell'Associazione relativi agli anni 2010 e 2011, corredati dalle relative note integrative e dai verbali del Collegio dei Revisori.

Esaminato lo Statuto dell'Associazione in oggetto, dal quale si rileva che:

- Le attività dell'Associazione rientrano nell'ambito delle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- Le finalità statutarie dell'Associazione si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia;
- Risultano soddisfatte tutte le condizioni previste da norme di legge e regolamentari per la costituzione dell'Associazione;
- Lo scopo è possibile e lecito;
- La consistenza del fondo patrimoniale, come da documentazione in atti, è adeguata alla realizzazione dello scopo.

A fronte di tanto, in adempimento di quanto previsto dall'art. 2, co. 5 del Regolamento regionale n. 6/2001, si propone di concedere il nulla-osta all'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Private dell'Associazione "Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Foggia - O.N.L.U.S.", con sede in Foggia alla via Barletta n. 6, C.F. 94051910712.

#### VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio

Dott.ssa Rossella Caccavo

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- Di concedere il nulla-osta all'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Private dell'Associazione "Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Foggia - O.N.L.U.S.", con sede in Foggia alla via Barletta n. 6, C.F. 94051910712.
- Di notificare il presente atto al competente Servizio Comunicazione Istituzionale, unitamente alla relativa istanza in originale con l'allegata documentazione, per i successivi adempimenti di competenza;
- Di notificare il presente atto al legale rappresentante dell'Associazione interessata per conoscenza;
- Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il provvedimento viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo on-line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare.

Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente d'Ufficio  
Dott.ssa Rossella Caccavo

---

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

---